

ASSOCIAZIONE "ODV AMICI DEL CONSULTORIO"

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede, durata e statuto

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: "ODV Amici del Consultorio".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "ODV Amici del Consultorio" anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione "ODV Amici del Consultorio" ha sede legale in viale Regina Elena n. 54 nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà esserne deliberata l'estinzione, con l'osservanza delle norme del presente Statuto, per l'impossibilità del funzionamento.

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2

Scopo e finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, attenendosi ai principi della dottrina sociale e del magistero della Chiesa Cattolica.

ART. 3

Attività

L'Associazione ha per obiettivo l'organizzazione e il coordinamento di uno o più Consultori familiari, nonché attività culturali, sociali e di studio. La struttura consultoriale potrà risultare

articolata in Centri di Ascolto periferici da essa dipendenti.

Per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 2, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie.

Nello specifico:

- consulenze per la preparazione alla paternità e maternità responsabili, quelle rivolte ai disagi della singola persona, della coppia e della famiglia, anche in ordine alle problematiche minori;
- divulgazione delle informazioni idonee, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica della persona, a promuovere o prevenire la gravidanza;
- tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- attività culturali, sociali e di studio che riguarderanno corsi, seminari culturali, attività sociali e conoscenza degli ambienti socio-culturali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4

Associati e lavoratori

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (con contratti di collaborazione o a prestazione) esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 5

Ammissione degli associati e numero minimo

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, previa presentazione da parte dell'interessato di regolare domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 6

Soci ordinari e soci sostenitori

I soci Fondatori sono soci di diritto dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in ordinari (ivi compresi anche i soci Fondatori) e sostenitori.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che, nel condividere ed accettare espressamente i principi e le finalità dell'Associazione, si impegnano a svolgere attività di volontariato nel sodalizio.

Sono soci sostenitori coloro che, condividendo sempre i principi e le finalità dell'Associazione, vi danno la propria adesione morale, contribuendo anche con eventuali offerte e iniziative benefiche varie, senza, tuttavia, impegnarsi nel servizio.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Associazione

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

Si decade dalla qualità di socio per morte, per dimissioni volontarie o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il comportamento del socio sia in contrasto con le norme del presente Statuto e comunque con i principi e le finalità dell'Associazione. L'esclusione può essere combinata anche per il caso di inadempienza nel pagamento di due annualità consecutive.

ART. 10

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale o l'Organo di revisione;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori, si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in seduta ordinaria e straordinaria.

In via ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta all'inizio di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci.

In via straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci. Le assemblee sono valide in prima convocazione, con la partecipazione anche per delega, della maggioranza assoluta dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni votante non può avere più di due deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È ammessa, altresì, l'organizzazione dell'assemblea in videoconferenza mediante il ricorso ai software in uso, quali ad esempio skype, hangout, zoom, ecc....

ART. 12

Competenze inderogabili dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera gli affari riguardanti la vita associativa che vengono sottoposti al suo esame;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, sei dei quali eletti dall'Assemblea dei soci ordinari, scelti tra le persone fisiche associate, e uno nominato dall'Ordinario Diocesano. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio venissero a mancare dei soci Consiglieri, altri saranno cooptati, tra i primi non eletti, dai membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile, che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi dei consiglieri si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 14

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. In particolare, e a titolo esemplificativo, spetta ad esso:

- individuare le linee guida dell'attività associativa, predisporre e approvare progetti;
- nominare il Direttore del Consorzio ed i Responsabili di eventuali altri Centri di Ascolto ai quali potrà delegare la gestione della cassa contabile e dei conti correnti bancari o postali ed ogni altro atto di natura contabile di specifica attinenza consorziale. Detta gestione dovrà essere soggetta al controllo del tesoriere il quale, nella sua veste di responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria, dovrà informare e renderne conto periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;
- predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- effettuare periodiche verifiche di cassa;
- invitare il Direttore del Consorzio e/o i Responsabili dei Centri di Ascolto a relazionare in Consiglio sull'andamento della struttura affidatagli;
- nominare il corpo dei Consulenti ed il Consulente morale;
- emanare regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'eventuale assunzione di personale con le modalità indicate all'art. 4.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola due volte l'anno per gli argomenti di sua competenza; potrà, inoltre, essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno tre consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate in presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo e con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È ammessa l'organizzazione delle riunioni in videoconferenza mediante il ricorso ai software in uso, quali ad esempio skype, hangout, zoom, ecc...

ART. 16

Cariche sociali

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo,
- cura l'esecuzione dei loro deliberati, ponendo in essere tutti gli atti necessari allo scopo;
- vigila sull'andamento generale della vita associativa;
- nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'organo nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nei casi urgenti il membro più anziano del Consiglio potrà sostituire il Presidente o il Vice Presidente impediti o assenti.

Il Tesoriere:

- cura i rapporti patrimoniali dell'Associazione, del Consorzio e succursali;
- cura la contabilità generale di cassa e redige il libro degli inventari, tenendolo costantemente aggiornato;
- compila il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- tiene la cassa dell'Associazione e riscuote le relative quote associative;
- predispone ogni atto di natura contabile che controfirma insieme al Presidente o al singolo Direttore delegato o al singolo responsabile dei Centri di Ascolto.

Il Segretario:

- svolge la sua funzione nell'Assemblea e nel Consiglio;

- cura l'invio delle lettere di convocazione per le riunioni dei predetti organi. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, applicazione informatica di messaggistica istantanea oppure attraverso la consegna a mano;
- redige i verbali di seduta assembleare e consigliare in appositi libri;
- custodisce l'archivio e i libri sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno.

ART. 17

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, eletti anche tra i non soci e decide inappellabilmente tutte le eventuali controversie riguardanti la vita associativa.

ART. 20

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

Risorse economiche

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 5° mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24

Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 25

Durata dell'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio accompagnato dalla relazione del Presidente è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 26

Libri sociali

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta da inoltrare al Presidente dell'Associazione, che disporrà in merito.

ART. 27

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono le medesime finalità e si ispirano agli stessi principi.

ART. 29

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.